



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario

Servizio 1 - Ambiente

Ordinanza n. 1940 R.O.S. del 29-10-2018

OGGETTO: Ordinanza relativa all'eliminazione di inconvenienti di natura igienico-sanitaria riscontrati presso l'Azienda Agricola "Tumino Giovanni e Marco s.s.", ubicata a Ragusa, in C.da Tre Casuzze - Cilone, Via Monte Raci sn.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- **In data 19.10.2018** Personale del Corpo di Polizia Municipale, congiuntamente all'Ing. Giuseppe Piccitto del Settore VI- "Ambiente, Energia, Verde Pubblico", del Comune di Ragusa, a seguito di richiesta di intervento, da parte della Sala Operativa del Comando di P.M., si sono recati in C.da Cilone, Via Monte Raci, accertando:
 1. la fuoriuscita di un rigagnolo di liquami zootecnici, per circa 100 metri, provenienti dal terreno dell'azienda in oggetto;
 2. la presenza di un consistente cumulo di letame abbancato sul nudo terreno;
 3. percolazioni derivanti da suddetto cumulo di letame, alimentate anche dalle piogge riversatesi durante la notte, dirette sia sul terreno a valle della concimaia, sia su un avvallamento presente nella zona di terreno a ridosso della Via Monte Raci, con la conseguente formazione di una pozza di circa mq 150,00, la quale dopo aver raggiunto il livello del muretto a secco, tracimava riversandosi sulla sopra menzionata strada;
 4. l'esistenza di altre due concimaie piene che, dal bordo superiore del muro di contenimento lato valle, sversavano i percolati sul nudo terreno;
 5. la mancata attivazione delle procedure operative ed amministrative di ripristino ambientale e di messa in sicurezza dell'area, in violazione all'art. 242 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii., secondo le modalità di cui all'art. 304 dello stesso D. Lgs 152/06 e ss.mm.e ii.

CONSIDERATO che:

l'Azienda Agricola "Tumino Giovanni e Marco s.s.", per lo scarico dei reflui e per la gestione degli effluenti è stata autorizzata con Provvedimento Autorizzativo Unico n. 051/17 dell'8.08.2017 dell'Ufficio SUAP del Comune di Ragusa, di cui parte integrante e sostanziale è la D.D. n. 127/2017, di adozione dell'AUA n. 04.2017, prot. n. 2283 del 17.01.2017- Settore 6° "Ambiente e Geologia" del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa;

- l'attuale modalità di gestione degli effluenti zootecnici viene effettuata nell'inosservanza delle norme relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi del D.D.G. n. 61 del 17.01.2007, in violazione all'art. 137 c. 14 del D. Lgs. 152/06, così come si rileva dalle risultanze del verbale di sopralluogo del 19.10.2018, sopra citato;
- lo smaltimento di rifiuti speciali, costituiti da liquami zootecnici misti a letame, in violazione all'art. 256 c.1 lett. "a" e c.2 del D. Lgs. 152/06, *costituisce grave pericolo per la salute pubblica e rischio di inquinamento delle falde acquifere;*

RITENUTO, pertanto, indispensabile dover adottare provvedimenti finalizzati a risolvere, sin da subito, le condizioni igienico-sanitarie ed ambientali;

CONSIDERATO che l'art. 50 c. 5 del D. Lgs 267/2000, "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali e ss. mm. e ii.*" definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere locale (T.U.E.L) e prevede che il Sindaco disponga, con propria ordinanza, affinché vengano eliminati i suddetti inconvenienti di natura igienico sanitaria, ponendoli a carico dei soggetti responsabili che hanno determinato tali inconvenienti, stabilendo il termine massimo per provvedere.

VISTI:

- gli artt. 233 e 236 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "*Testo unico delle leggi sanitarie*"
- il D. Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 50 comma 5°;
- il D. Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;
- la Legge Regionale n. 27/86;
- il Decreto Assessoriale n. 61 del 17 gennaio 2007";
- il D.M. n. 5046 del 25.02.2016;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

- *le norme tecniche di cui all'allegato 5 della Delibera Interministeriale del 04/02/77 del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento;*
- *il Regolamento per la disciplina di servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, approvato con Delibera del C. C. n. 19/2002;*

ORDINA

Ai sensi dell'art. 50 comma 5° del D. Lgs 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss. mm. e ii.”,

Al Sig. Tumino Giovanni, nato a Ragusa il 05.10.1969, ed ivi residente in Via Maroncelli n. 56, n.q. di legale rappresentante dell'azienda agricola “Tumino Giovanni & Marco ss”, con sede a Ragusa in C.da Tre Casuzze – Cilone, AFFINCHE' PROVVEDA:

- a. nel termine massimo di 1 (un) giorno dalla notifica della presente, all' attivazione delle procedure operative ed amministrative di ripristino ambientale e di messa in sicurezza dell'area, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/06 e secondo le modalità di cui all'art. 304 dello stesso Decreto;
- b. nel termine massimo di **gg. 2 (due) dalla notifica della presente**, alla rimozione e smaltimento del letame attualmente accumulato nel nudo terreno di proprietà della ditta, ove si sono verificati i fenomeni di sversamento; alla pulizia dei muri di confine e dei bordi della strada comunale;
- c. nel termine massimo di **gg. 10 (dieci) dalla notifica della presente**, a predisporre e presentare all'ufficio ambiente del Settore VI del Comune di Ragusa, un crono-programma con il quale siano indicati i tempi tecnici per l'esecuzione di eventuali opere edili di adeguamento delle concimaie, delle vasche per la raccolta del percolato, dei reflui di lavaggio sala mungitura ed ogni altra opera necessaria per la loro completa funzionalità, nel rispetto della normativa vigente;
- d. nel termine massimo di **gg. 15 (quindici) dalla notifica della presente** a fornire evidenza di inoltro agli uffici competenti delle documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni relative ai lavori di cui al punto precedente, inclusa anche l'eventuale modifica dell'AUA.

AVVISA

1. Che, trascorsi inutilmente i termini assegnati in questa Ordinanza, si procederà a norma delle vigenti leggi in materia, fatto salvo, sin d'ora, ogni altro ed ulteriore provvedimento di legge, presentando, inoltre, denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria;
2. che il Responsabile del presente Procedimento è l'Ing. Michele Scarpulla, Dirigente ad interim del Settore VI dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ragusa, con sede in Via Mario Spadola n. 56, struttura dove sono depositati gli atti relativi al procedimento stesso;
3. che il Settore VI e la Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, a controllare l'esecuzione del presente atto.

DISPONE

che questa Ordinanza sia notificata :

- **Al Sig. Tumino Giovanni**, nato a Ragusa il 05.10.1969, ed ivi residente, in Via Maroncelli n. 56, n.q. di legale rappresentante dell'azienda agricola "Tumino Giovanni & Marco ss", con sede a Ragusa, in C.da Tre Casuzze – Cilone;
- **alla Provincia Regionale di Ragusa**, denominata "Libero Consorzio Comunale", C/O Settore 10° "Geologia e Tutela Ambientale";
- **all'ASP Ragusa** – Ufficio Dip. Di Prevenzione – Servizio Igiene Ambientale Vita, Via Aldo Licitra n. 12 - Ragusa;
- **all'ARPA SICILIA** – U.O.C. Struttura Territoriale di Ragusa, Viale Sicilia n. 7, Ragusa;
- **al Comando Provinciale Carabinieri**, Piazza Ospedale n. 3, Ragusa.;
- **Al Settore VI del Comune di Ragusa;**
- **Al Comando della Polizia Municipale del Comune di Ragusa.**

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della notificazione, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario, al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti, sempre, dalla data di notificazione.

Dalla Residenza Municipale, addì.....

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Cassi

